



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

OVS S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 17 giugno 2021 con effetto dal 17 giugno 2021.

1.	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.	23 luglio 2014
2.	Entrata in vigore	2 marzo 2015
3.	Modifica	19 settembre 2018
4.	Modifica	17 giugno 2021

ARTICOLO 1

Scopo e Ambito di applicazione

- 1.1 La presente Procedura (la “**Procedura**”) è adottata da OVS S.p.A. (“**OVS**” o la “**Società**”) in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento OPC (come di seguito definito).
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da OVS, direttamente oppure per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse. In particolare, la Procedura:
- a) stabilisce le modalità di adozione della stessa e delle sue eventuali modifiche e/o revisioni;
 - b) identifica le categorie di parti correlate e di operazioni in conformità a quanto stabilito dal Regolamento OPC (come sotto definito);
 - c) identifica le operazioni di maggiore rilevanza, in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 1 alla presente Procedura;
 - d) identifica le operazioni di importo esiguo, fissando criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte;
 - e) identifica i casi di esenzione dal regime procedurale qui previsto, così come indicato dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
 - f) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) del Regolamento OPC;
 - g) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza non esentate - comprese quelle poste in essere dalle società controllate ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e società collegate) del codice civile -;
 - h) stabilisce le modalità e i tempi con i quali il Comitato Parti Correlate (come sotto definito) (1) riceve informazioni in merito ai casi oggetto di esenzione ai sensi della lettera e), almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza e (2) verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate allo stesso ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lett. c), punto (i), del Regolamento OPC;
 - i) fissa le modalità ed i tempi con i quali le informazioni sulle operazioni sono fornite al Comitato Parti Correlate, che esprime - a seconda dei casi - pareri vincolanti o pareri consultivi sulle operazioni con parti correlate, ed agli organi di amministrazione e controllo.

ARTICOLO 2

Definizioni

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- a) “**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**”: gli Amministratori di OVS che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
 - b) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di OVS in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance al quale OVS ha aderito e si è conformata. In particolare gli Amministratori Indipendenti sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione all’atto di nomina e successivamente ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità e comunque in occasione dell’annuale attività di verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi (su cui il Collegio Sindacale accerta la correttezza procedurale della

verifica). Tale verifica avviene solitamente in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari;

- c) **“Amministratori Non Correlati”**: gli Amministratori di OVS diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
- d) **“Amministratori Non Esecutivi”**: gli Amministratori di OVS privi di deleghe di gestione individuali, riconosciuti come non esecutivi dal Consiglio di Amministrazione;
- e) **Codice di Corporate Governance**: il Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce, come di volta in volta modificato e integrato;
- f) **“Comitato Parti Correlate”** o **“Comitato”**: il comitato di cui al successivo Articolo 6;
- g) **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, oppure basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure praticate a soggetti con cui OVS o le sue Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- h) **“Controllo”**: coerentemente a quanto previsto dall’IFRS 10 vigente alla data di approvazione della Procedura, sussiste quando l’investitore è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Specificatamente, un soggetto controlla una partecipata se, e solo se, ha contemporaneamente:

- il potere sulla partecipata (vale a dire, detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigerne le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti della partecipata);
- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la partecipata (ossia quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all’andamento economico della partecipata);
- la capacità di esercitare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

Qualora un soggetto detenga la maggioranza dei diritti di voto in una partecipata si presume che ne detenga il controllo. Ai fini di verificare la correttezza di tale presunzione, vengono considerati tutti i fatti e le circostanze rilevanti secondo le circostanze, ivi inclusi:

- accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto;
- diritti derivanti da accordi contrattuali;
- diritti di voto e diritti di voto potenziali.

I medesimi fatti e circostanze sono valutati ai fini di stabilire se un soggetto detenga il controllo di una partecipata, pur non essendo titolare della maggioranza dei diritti di voto.

I termini “controllante”, “controllata/e” e “controllare” utilizzati nella presente Procedura hanno – *mutatis mutandis* - il medesimo significato sopra indicato.

- i) **“Controllo Congiunto”**: secondo quanto previsto nell’IFRS 11 vigente alla data di approvazione della Procedura, la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Un accordo a controllo congiunto possiede le seguenti caratteristiche:

- le parti sono vincolate da un accordo contrattuale;

- l'accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell'accordo.

Un accordo a controllo congiunto può essere una attività a controllo congiunto (ossia un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo) o una Joint Venture (ossia un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo);

- j) **“Dirigente Preposto”**: il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari di OVS di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza;
- k) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ed i sindaci effettivi. In particolare, sono da considerarsi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre agli amministratori (esecutivi o meno) ed ai sindaci effettivi, tra gli altri, il Direttore Generale e il Dirigente Preposto;
- l) **“Esperti Indipendenti”**: uno o più esperti indipendenti, scelti e nominati dal Comitato (o dal Consiglio di Amministrazione di OVS su indicazione del Comitato), con il compito di assistere il Comitato stesso nello svolgimento delle sue funzioni. Ai fini della selezione dell'Esperto e della sua qualificazione come Indipendente, il Comitato Parti Correlate deve tenere conto:
 - di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e: (i) OVS; (ii) i soggetti che controllano OVS e le Società Controllate o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii); (iv) la Parte Correlata; (v) le società controllate dalla Parte Correlata, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo; (vi) gli amministratori delle società di cui ai punti (iv) e (v);
 - ove ne ricorrano i presupposti, delle motivazioni per le quali le relazioni di cui al punto che precede sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

L'indipendenza è attestata da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico;

- m) **“Gruppo OVS”**: l'insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di OVS;
- n) **“Influenza Notevole”**: secondo quanto previsto nello IAS 28 vigente alla data di approvazione della Procedura, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità solitamente sussiste qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:
 - la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
 - l'interscambio di personale dirigente; o
 - la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che eserciti sulla medesima un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota

inferiore al 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad un'altra entità di avere un'influenza notevole sulla partecipata;

- o) **"Interesse Significativo"**: si intende l'interesse di natura patrimoniale o partecipativa esistente tra la Società Controllata o Collegata parte dell'Operazione e un'altra Parte Correlata di OVS coinvolta nell'Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie di OVS o della Società Controllata o Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice tale altra Parte Correlata. Sono da ritenersi in ogni caso Interessi Significativi: (i) la detenzione - diretta o indiretta - rispetto ad una Società Controllata o Collegata parte dell'Operazione di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale ovvero (ii) la condivisione, tra la società e la Società Controllata o Collegata con cui l'Operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dall'esito dell'Operazione con Parte Correlata o, in generale, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata o Collegata rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o collegate;
- p) **"Manager"**: ciascun Direttore di Divisione o Business Unit di OVS; o ciascun Consigliere Delegato, Amministratore Delegato, Amministratore Unico o Direttore Generale della Società e/o di una sua Società Controllata; o qualunque dirigente di OVS a cui siano stati conferiti poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo;
- q) **"Operazione/i con Parte/i Correlata/e"** ovvero **"Operazione/i"**: le operazioni definite come tali dai Principi Contabili Internazionali ovvero sia qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra OVS (anche tramite le società da essa direttamente o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- r) **"Operazioni di Importo Esiguo"**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000 per le operazioni effettuate con Parti Correlate persone fisiche e non superiore a Euro 500.000 per le operazioni con Parti Correlate effettuate con persone giuridiche, enti o associazioni professionali;
- s) **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: le Operazioni - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura;
- t) **"Operazioni di Minore Rilevanza"**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

- u) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da OVS e sono concluse a condizioni di mercato o a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*;
 - v) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
 - w) **“Presidi Equivalenti”**: i soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo Articolo 6;
 - x) **“Principi Contabili Internazionali”**: i principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - y) **“Registro delle Operazioni con Parti Correlate”** o **“Registro Operazioni”**: il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del successivo Articolo 5;
 - z) **“Registro delle Parti Correlate”** o **“Registro”**: il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate, ai sensi del successivo Articolo 5;
 - aa) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - bb) **“Regolamento OPC”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
 - cc) **“Segretario del Consiglio di Amministrazione”**: il Segretario del Consiglio di Amministrazione di OVS, identificato nel General Counsel;
 - dd) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
 - ee) **“Società Collegata”**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;
 - ff) **“Società Controllata”**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità;
 - gg) **“Stretti Familiari”**: quei familiari di una persona, che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei rapporti con OVS, tra cui: (i) i figli e il coniuge o il convivente di tale persona; (ii) i figli del coniuge o del convivente di tale persona; (iii) le persone a carico di tale persona o del coniuge o del convivente. Resta inteso che l’elencazione che precede è formulata a titolo meramente esemplificativo e, di converso, la presunzione di rilevanza dei rapporti sopra indicati ai fini della applicazione della presente Procedura può essere vinta da prova contraria, da cui risulti che tali rapporti, alla luce delle circostanze, non influenzano o possono influenzare la persona rilevante;
 - hh) **“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC.

ARTICOLO 3

Individuazione delle Parti Correlate

3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerati Parti Correlate di OVS i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

In particolare, alla data di approvazione della Procedura, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata a OVS.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a OVS se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di OVS;
 - (ii) ha un'influenza notevole su OVS; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di OVS o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a OVS se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e OVS fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata di OVS o una Joint Venture di OVS (o una collegata o una Joint Venture facente parte di un gruppo di cui fa parte OVS);
 - (iii) l'entità e OVS sono Joint Venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) l'entità è una Joint Venture di una terza entità e OVS è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di OVS o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a OVS o alla controllante di OVS.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una Joint Venture comprende le controllate della Joint Venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 Il Presidente del Comitato, con il supporto del Dirigente Preposto e della Segreteria degli Affari Legali e Societari, provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente Paragrafo 3.1.

3.3. Qualora il Presidente del Comitato sia Parte Correlata in una determinata Operazione, esso è sostituito da un Amministratore Indipendente Non Correlato, designato dagli altri componenti del Comitato, ai fini delle verifiche e decisioni ai sensi del Paragrafo 3.2.

ARTICOLO 4

Individuazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della Procedura

Sono di seguito riportati i ruoli e le responsabilità nell'ambito della Procedura.

4.1 Presidente del Consiglio di Amministrazione: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di OVS, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:

- stabilire - congiuntamente al Presidente del Comitato, e tenuto conto delle valutazioni del Manager - se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nell'ambito di applicazione della Procedura, ed in particolare se l'operazione è di Maggiore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo) o di Minore Rilevanza o di natura Ordinaria.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia parte correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente paragrafo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Comitato; qualora anche il Vice Presidente sia parte correlata nella medesima operazione oppure non sia stato nominato, da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Presidente del Comitato;

-individuare in caso di necessità al ricorrere dei presupposti previsti dalla presente Procedura, congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Comitato, i Presidi Equivalenti e conferire istruzioni alla Segreteria degli Affari Legali e Societari per l'attivazione dei suddetti Presidi Equivalenti;

- convocare – per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione – il Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza del medesimo ai sensi della Procedura.

4.2 Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, ad:

- approvare la Procedura e le sue eventuali modifiche e/o revisioni;

- approvare le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza;

- approvare i documenti informativi di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, e relativi ad Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.3 Presidente del Comitato: il Presidente del Comitato Parti Correlate, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:

- provvedere - con il supporto del Dirigente Preposto e della Segreteria degli Affari Legali e Societari - a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione;

- determinare - congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle valutazioni del Manager - se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nell'ambito di applicazione della Procedura e in particolare se l'operazione è di Maggiore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo) o di Minore Rilevanza o di natura Ordinaria. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia parte correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente paragrafo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Comitato; qualora anche il Vice Presidente sia parte correlata nella medesima operazione oppure non sia stato nominato, da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Presidente del Comitato;

- convocare, per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le deliberazioni di competenza del medesimo ai sensi della Procedura;

- curare che la documentazione necessaria ad istruire le deliberazioni del Comitato sia accurata, completa ed esaustiva e venga trasmessa ai relativi componenti nei termini previsti dal regolamento adottato dal Comitato medesimo e, in ogni caso, in tempo utile a consentire una compiuta valutazione dell'Operazione;

- illustrare, nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, le valutazioni condotte dal Comitato e le determinazioni dallo stesso assunte in relazione ad una Operazione allo stesso sottoposta;

- individuare in caso di necessità al ricorrere dei presupposti previsti dalla presente Procedura, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, i Presidi Equivalenti.

4.4 Comitato Parti Correlate: il Comitato, nell'ambito della Procedura, è l'organo deputato a:

- esprimere il parere preventivo sulla Procedura e sulle sue eventuali modifiche e/o revisioni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento OPC;

- esprimere il parere preventivo motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Articolo 10;
- partecipare alla fase delle trattative ed alle attività istruttorie condotte prima del compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprimere il parere preventivo motivato e vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione e sulla correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Articolo 9;
- verificare almeno una volta all'anno la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza rientranti nelle Operazioni Ordinarie;
- valutare in via preventiva l'indipendenza di eventuali Esperti Indipendenti incaricati dal Comitato o di cui la Società si è avvalsa per assistenza in determinate Operazioni con Parti Correlate;
- ricevere il flusso informativo ex post di cui all'Articolo 14.

4.5 **Presidente del Collegio Sindacale:** il Presidente del Collegio Sindacale di OVS, nell'ambito della Procedura, è chiamato a collaborare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato per individuare i Presidi Equivalenti da attivare qualora ne ricorrano i presupposti indicati nella presente Procedura.

4.6 **Collegio Sindacale:** in conformità al Regolamento OPC, il Collegio Sindacale di OVS vigila sulla conformità della Procedura al Regolamento OPC, nonché sulla osservanza della stessa da parte dei soggetti a cui la medesima Procedura è rivolta e ne riferisce all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del TUF.

4.7 **Segreteria degli Affari Legali e Societari:** la Segreteria degli Affari Legali e Societari, nell'ambito della Procedura, relativamente agli aspetti giuridici, è chiamata tra l'altro a:

- elaborare la Procedura e le sue eventuali modifiche/revisioni, da sottoporre alle deliberazioni, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato e del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e custodire il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, aggiornarli in base alle informazioni ricevute dai soggetti interessati e trasmetterli al Dirigente Preposto e ai Manager e, qualora richiesto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Comitato nonché al Presidente del Collegio Sindacale;
- coordinare la raccolta della documentazione e delle informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate da sottoporre al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione al fine dell'assunzione delle rispettive deliberazioni;
- supportare, in collaborazione con il Dirigente Preposto, il Manager interessato nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, anche in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato;
- attivare, in caso di necessità e con tempestività, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunte congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Comitato, i Presidi Equivalenti per l'immediata sostituzione del membro del Comitato che abbia dichiarato di essere un Amministratore Coinvolto nell'Operazione rispetto ad una Operazione con Parti Correlate;
- valutare, congiuntamente al Dirigente Preposto, e sottoporre all'Amministratore Delegato ai sensi della Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate se l'Operazione con Parte Correlata sia *price sensitive* e se pertanto debba essere attivata la citata procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata;

- supportare, in collaborazione con il Dirigente Preposto, il Presidente del Comitato nella risoluzione dei casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione;
- supportare il Dirigente Preposto nella predisposizione del documento informativo ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento OPC in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- supportare il Dirigente Preposto nella predisposizione della comunicazione di cui al Paragrafo 15.4 lettera c).

4.8 Dirigente Preposto: il Dirigente Preposto, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:

- informare su eventuali modifiche introdotte ai Principi Contabili Internazionali rilevanti ai fini della presente Procedura;
- supportare, in collaborazione con la Segreteria degli Affari Legali e Societari, il Presidente del Comitato nella risoluzione dei casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione;
- supportare, in collaborazione con la Segreteria degli Affari Legali e Societari, il Manager interessato nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, anche in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato;
- fornire, nel corso delle riunioni del Comitato Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione convocate ai sensi della Procedura le informazioni di propria competenza circa l'Operazione con Parte Correlata su cui i suddetti organi sono chiamati ad esprimersi;
- predisporre, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari, il documento informativo ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento OPC in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- valutare, congiuntamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari, e sottoporre all'Amministratore Delegato ai sensi della Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate se l'Operazione con Parte Correlata sia *price sensitive* e se pertanto debba essere attivata la citata procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata;
- fornire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le informazioni di propria competenza in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza, anche tramite la rendicontazione finanziaria di periodo;
- fornire almeno una volta l'anno informativa al Comitato Parti Correlate in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza rientranti nelle Operazioni Ordinarie al fine di consentire le verifiche ex post di competenza dello stesso;
- informare trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato sull'attuazione delle delibere quadro;
- verificare a consuntivo l'esistenza di Operazioni con Parti Correlate e compilare l'idonea informativa di bilancio;
- predisporre il documento informativo di cui al Paragrafo 14.4 con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari;
- predisporre la comunicazione di cui al Paragrafo 15.4 lettera c) con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari;
- comunicare alla Segreteria degli Affari Legali e Societari periodicamente (i) i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (ii) i valori di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza.

- 4.9 **Segretario del Consiglio di Amministrazione:** il Segretario del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Procedura, è chiamato a:
- convocare - su istruzioni rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Comitato Parti Correlate - il Consiglio di Amministrazione e il Comitato medesimo, affinché possano svolgere le attività di propria competenza ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura.
- 4.10 **Manager:** ciascun Manager competente a porre in essere un'operazione, nell'ambito della Procedura è chiamato a:
- valutare, con il supporto del Dirigente Preposto (per gli aspetti economico-finanziari) e della Segreteria degli Affari Legali e Societari (per gli aspetti giuridici), se tale operazione rientra nell'ambito di applicazione della Procedura, ed in particolare: (i) verificare se la controparte rientra nel Registro delle Parti Correlate custodito presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari; (ii) valutare se l'operazione rientra o meno nei casi di esenzione della Procedura; (iii) valutare se l'operazione è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo); (iv) valutare se l'Operazione costituisca un'Operazione Ordinaria;
 - qualora la valutazione di cui al punto (i) che precede abbia esito positivo oppure esito incerto, comunicare detto esito al Presidente del Comitato al fine dell'assunzione delle successive determinazioni;
 - fornire tempestivamente al Dirigente Preposto e alla Segreteria degli Affari Legali e Societari tutte le informazioni necessarie, complete e adeguate rispetto all'Operazione che si intende compiere non appena disponibili, al fine di permetterne l'esame e/o l'approvazione da parte degli organi competenti;
 - informare nel corso delle riunioni del Comitato Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione convocate per quanto di rispettiva competenza ai sensi della Procedura, in merito all'Operazione con Parte Correlata su cui i suddetti organi sono chiamati ad esprimersi per quanto di rispettiva competenza in base alla Procedura;
 - attenersi alle eventuali istruzioni/indicazioni/raccomandazioni formulate dal Comitato nella fase delle trattative e in quella istruttoria dell'Operazione nonché fornire allo stesso costanti aggiornamenti in merito.

ARTICOLO 5

Registro delle Parti Correlate e Registro delle Operazioni con Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 5.1 OVS istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3. OVS istituisce altresì il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (anche di natura Ordinaria) e di Minore Rilevanza.
- 5.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuti su supporto elettronico, sono curati dalla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS d'intesa con il Dirigente Preposto. I Registri sono custoditi anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.
- 5.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati e delle informazioni necessari per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi correlati e l'adempimento agli obblighi previsti dalla Procedura.

- 5.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede ad aggiornare il registro con periodicità almeno annuale, sulla base delle informazioni in suo possesso.
- 5.5 Il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni con Parti Correlate sono trasmessi al Dirigente Preposto e ai Manager e, qualora ne sia fatta richiesta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Comitato nonché al Presidente del Collegio Sindacale.
- 5.6 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto:
- (i) individua e comunica periodicamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari (a) i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (b) i valori di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza;
 - (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 15.

ARTICOLO 6

Comitato Parti Correlate

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**") composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, in numero non inferiore a tre.
- 6.2. Si ha per istituito il Comitato Parti Correlate anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente, purché composto come indicato nel Paragrafo 6.1 che precede.
- 6.3 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC in materia di Presidi Equivalenti, sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo motivato parere non vincolante di un Esperto Indipendente scelto tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate.
- 6.4 Ciascun membro del Comitato deve informare tempestivamente la Segreteria degli Affari Legali e Societari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e il Comitato qualora assuma – in relazione ad una Operazione con Parte Correlata – la posizione di Amministratore Coinvolto nell'Operazione. In caso di segnalazione, la Segreteria degli Affari Legali e Societari, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di impossibilità o inerzia, del Consiglio di Amministrazione), assunte congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Comitato, provvede all'immediata sostituzione del soggetto coinvolto, attraverso il coinvolgimento di Presidi Equivalenti, applicando l'ordine di seguito indicato:
- sostituzione con altro Amministratore Indipendente, in carica e che non sia un Amministratore Coinvolto nell'Operazione;
 - sostituzione con un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente), in carica e non correlato.

Il supplente subentra in via temporanea al solo fine di esaminare ed esprimersi sulla specifica Operazione rispetto alla quale sussiste la correlazione del componente del Comitato temporaneamente sostituito.

- 6.5 Il regime relativo ai Presidi Equivalenti si applica anche in caso di:
- cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato Parti Correlate;
 - perdita da parte di un membro del Comitato dei requisiti d'indipendenza previsti al Paragrafo 2.1, lettera b).
- In tali casi il supplente resta in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulla reintegrazione del Comitato.
- 6.6 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 6.7 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.
- 6.8 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, che avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e svolgere le funzioni previste dalla presente Procedura e dalla normativa applicabile.
- 6.9 Il Comitato Parti Correlate o i Presidi Equivalenti individuati ai sensi del presente Articolo 6 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate, in applicazione di quanto previsto nel precedente Paragrafo 2.1, lettera l). L'indipendenza è attestata da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel precedente Paragrafo 2.1, lettera l) e nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC e quindi ne dà atto nel verbale della riunione del Comitato stesso.

ARTICOLO 7

Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 7.1 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 7.2 Qualora la correlazione sussista con il Manager competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 8

Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate

- 8.1 Il Manager che intende effettuare un'operazione deve preventivamente accertarsi, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari (per gli aspetti giuridici) e del Dirigente Preposto (per gli aspetti economico-finanziari), se la controparte di tale operazione rientri nel Registro delle Parti Correlate. A tal fine, si ha riguardo ad ogni beneficiario ultimo dell'operazione.

- 8.2 Il Manager, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari e del Dirigente Preposto, valuta inoltre la rilevanza dell'eventuale Operazione (tenendo conto anche del possibile cumulo) e se la stessa rientri o meno nei casi di esenzione della Procedura.
- 8.3 Contestualmente la Segreteria degli Affari Legali e Societari e il Dirigente Preposto valutano e sottopongono all'Amministratore Delegato ai sensi della Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate se l'Operazione sia *price sensitive* e se pertanto debba essere attivata la citata procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.
- 8.4 Nel caso in cui il Manager abbia accertato, con il supporto della Segreteria degli Affari Legali e Societari e del Dirigente Preposto, che la controparte dell'operazione rientra nel Registro delle Parti Correlate e che l'operazione non rientra in un caso di esenzione della Procedura, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato e fornisce tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari e al Dirigente Preposto tutte le informazioni necessarie, complete e adeguate rispetto all'operazione che si intende compiere non appena disponibili, al fine di permetterne l'esame da parte degli organi competenti.
- 8.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato valutano, tenuto conto delle valutazioni del Manager, se l'Operazione proposta rientra nell'ambito di applicazione della Procedura e in particolare se costituisce un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione di natura Ordinaria, sulla base dei parametri calcolati dal Dirigente Preposto ai sensi del precedente Paragrafo 5.6.
- 8.6 Fermo restando il preventivo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate nelle ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di cui al Paragrafo 9.2, quando vi è l'intenzione di concludere un'Operazione con Parte Correlata che non rientra nei casi di esenzione dall'applicazione della Procedura, il Presidente del Comitato consegna tempestivamente, tenuto conto della dinamica di svolgimento dell'Operazione medesima, al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, una sintesi dell'Operazione indicando:
- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza o di un'Operazione di natura Ordinaria;
 - (iv) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
 - (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
 - (vi) le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
 - (vii) ogni altra utile informazione che possa consentire al Comitato Parti Correlate di valutare la natura e il valore dell'Operazione.
- Unitamente alla predetta comunicazione, è trasmesso ogni documento allo stato disponibile relativo all'Operazione con Parte Correlata.
- 8.7 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Paragrafo 8.6, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica Operazione, un Amministratore Coinvolto nell'Operazione, lo stesso, entro i due giorni successivi al ricevimento delle predette informazioni, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Comitato ed il Presidente del Collegio Sindacale, nonché la Segreteria degli Affari Legali e Societari, affinché si proceda alla sua sostituzione con un Presidio Equivalente secondo la procedura indicata nel precedente Paragrafo 6.4.
- 8.8 Senza indugio e comunque entro quattro giorni, tenuto conto di eventuali ragioni di urgenza, dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Paragrafo 8.6, il

Presidente del Comitato Parti Correlate – per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione – convoca il Comitato per effettuare ogni più opportuna e preliminare verifica.

- 8.9 L'iter procedurale di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate seguirà le previsioni contenute nel successivo Articolo 9, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, o nel successivo Articolo 10, ove si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza.

ARTICOLO 9

Procedura relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 9.1 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ricade nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di OVS e richiede il previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Articolo 9, fatto salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.7.
- 9.2 Il Comitato Parti Correlate è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, prima dell'inizio delle trattative, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Dirigente Preposto, eventualmente per il tramite della Segreteria degli Affari Legali e Societari, mette a disposizione del Comitato le informazioni di cui al Paragrafo 8.6 che precede; successivamente, nel corso delle trattative, provvede a fornire al Comitato aggiornamenti con le modalità ritenute più opportune evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto alle informazioni precedentemente fornite. Il Comitato può altresì partecipare direttamente alle trattative o delegare a tale scopo uno o più dei suoi componenti.
- 9.3 All'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza (salvo casi di comprovata urgenza), il Comitato Parti Correlate rilascia motivato parere vincolante in ordine alla (i) sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'avviso di convocazione unitamente al materiale illustrativo contenente tutte le opportune ed adeguate informazioni in merito all'Operazione che s'intende compiere, deve essere trasmesso ai membri del Comitato Parti Correlate, anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato che lo rilascia e, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo, viene archiviato presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari.
- 9.4 Il parere del Comitato Parti Correlate contiene la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'Operazione ed è vincolante. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza influenzate da tale attività il parere del Comitato Parti Correlate reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 9.5 Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale può richiedere al Comitato Parti Correlate chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del proprio Presidente) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio del Manager incaricato dell'Operazione, di dipendenti e/o di

consulenti esterni della Società, nonché dell'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato medesimo, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato Parti Correlate a partecipare alla riunione del Consiglio.

- 9.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 9.7 Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza solo in presenza di un preventivo motivato parere favorevole del Comitato. In deroga a quanto prevede, qualora lo Statuto sociale lo preveda, il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato abbia espresso parere negativo, qualora detta Operazione sia stata approvata anche dall'assemblea degli azionisti, con i *quorum* richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto). A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.
- 9.8 In caso di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata, il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.9 Una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà pronta informativa al Dirigente Preposto ed al Manager incaricato dell'Operazione affinché possano procedere alle attività di rispettiva competenza.

ARTICOLO 10

Procedura relativa alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 10.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Manager dotato dei poteri per l'effettuazione dell'Operazione, a seconda delle rispettive competenze, previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Articolo 10 in ordine alla (i) sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, inviato almeno 2 giorni prima dell'approvazione dell'Operazione (salvo casi di comprovata urgenza).
- 10.2 A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Dirigente Preposto, eventualmente per il tramite della Segreteria degli Affari Legali e Societari, mettono a disposizione del Comitato le informazioni di cui al Paragrafo 8.6 che precede.
- 10.3 La convocazione, unitamente al materiale illustrativo contenente tutte le opportune ed adeguate informazioni in merito all'Operazione che s'intende compiere, deve essere trasmessa ai membri del Comitato Parti Correlate, anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
- 10.4 Il parere del Comitato deve essere redatto tenendo conto di quanto indicato al precedente Paragrafo 9.4 e viene allegato al verbale della riunione del Comitato che lo rilascia, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo.
- 10.5 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 10.6 In caso di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verbale reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.7 Nel caso in cui l'Operazione rientri nei poteri delegati ad un Manager, la Segreteria degli Affari Legali e Societari gli dà pronta informativa del parere espresso dal Comitato. Il Manager può procedere al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza anche in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, ma previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Operazioni di competenza dell'Assemblea

- 11.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 8, 9 e 10, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- 11.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
- 11.3 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, per l'approvazione della proposta di deliberazione che - ove previsto dallo statuto della Società - sia stata sottoposta all'assemblea pur in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto), fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria.
- 11.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza, si applicano le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 15.7.

ARTICOLO 12

Operazioni per il tramite di Società Controllate

- 12.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 8, 9 e 10 si applicano anche qualora un'Operazione con Parte Correlata sia compiuta da una Società Controllata dalla Società, fermi restando i casi di esenzioni previsti nel successivo Articolo 15.
- 12.2 Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Paragrafo 12.1, le Società Controllate, nella persona dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico, informano tempestivamente il Dirigente Preposto ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione di OVS riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di OVS che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente Paragrafo 8.6 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura, per consentire a OVS di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura stessa.
- 12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 8, 9 e 10 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate delle Società Controllate da realizzarsi con Parti Correlate di tali Società Controllate.

ARTICOLO 13

Delibere quadro

- 13.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso le delibere quadro:
- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 13.2 Le delibere quadro sono adottate in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 8, 9 e 10, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 13.3 Il Dirigente Preposto fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.
- 13.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, OVS pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluna delle soglie di rilevanza determinate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- 13.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 8, 9 e 10. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC.

ARTICOLO 14

Flussi informativi

- 14.1 Il Dirigente Preposto fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza precedentemente approvate, incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 13. In particolare, devono essere comunicate le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specificate le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione.
- 14.2 A tal fine, i Manager comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le Operazioni eseguite nel trimestre di riferimento.
- 14.3 Il Dirigente Preposto provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 7, comma 1, lett. g), 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 14.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti un documento informativo

contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento o sono pubblicati sul sito internet della Società. Tale documento è redatto dal Dirigente Preposto con il supporto della segreteria degli Affari Legali e Societari, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesso alle preposte funzioni aziendali per l'inoltro alla Consob e la diffusione al pubblico.

- 14.5 In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, OVS dovrà predisporre, a cura del Dirigente Preposto in collaborazione con la Segreteria degli Affari Legali e Societari, un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché inviato alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 14.6 In allegato al documento informativo di cui ai precedenti Paragrafi 14.4 e 14.5 o sul sito internet sono messi a disposizione del pubblico gli eventuali pareri del Comitato e degli Esperti Indipendenti scelti dal Comitato e di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli Esperti Indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati dall'Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.
- 14.7 Il documento informativo di cui al Paragrafo 14.5 deve essere predisposto anche qualora:
- (i) nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a OVS, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura. A tal fine rilevano anche le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni che rientrino nelle esenzioni di cui al successivo Articolo 15;
 - (ii) nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui OVS ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 14.8 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'Operazione;
 - (ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - (iv) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi nell'Allegato 1 alla presente Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
 - (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se OVS si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal successivo Articolo 15;
 - (vi) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.
- 14.9 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto:
- (i) successivamente alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
 - (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.
- 14.10 Il Dirigente Preposto fornisce al Comitato Parti Correlate con periodicità annuale un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 14.11 Il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di natura Ordinaria, comunicate allo stesso ai sensi del Paragrafo 15.4.

ARTICOLO 15

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

- 15.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di OVS, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di OVS.
- 15.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle seguenti operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni:
- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche ai servizio dei prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.
- 15.3 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 15.4 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, ove applicabili, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di OVS ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente Paragrafo 15.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di OVS investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- (i). OVS abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii). la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e qualificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento OPC, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti, la Società, nella persona del Dirigente Preposto, comunica alla Consob e al Comitato, entro sette giorni dalla conclusione dell'Operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali la Società ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- 15.5 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da OVS nonché alle Operazioni con Società Collegate ad OVS, a condizione che nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata della Società, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, nonché agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato, può fissare in via preventiva limiti all'esenzione, con riferimento a: (i) tipologia e natura dell'Operazione; e/o (ii) ammontare dell'Operazione su base individuale e/o cumulata per Operazioni aventi analoga natura o della medesima tipologia; e/o (iii) arco temporale delle Operazioni, e/o (iv) identità della controparte.
- 15.6 Qualora, il Consiglio di Amministrazione abbia fissato dei limiti all'esenzione ai sensi del precedente Paragrafo 15.5, il Dirigente Preposto invia al Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno annualmente, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con o tra Società Controllate o Collegate. A tal fine, i Manager comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le Operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
- 15.7 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di OVS dalla legge o dallo statuto medesimo e non debbano essere da questa autorizzate, possono

essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 7.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 8, 9 e 10 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC – a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di Manager, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle Operazioni stesse;
 - b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di OVS;
 - c) il Consiglio di Amministrazione di OVS, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di OVS riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di OVS e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
 - e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea OVS metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate dalle applicabili disposizioni regolamentari, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 15.8 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 12.
- 15.9 Ove espressamente consentito dallo Statuto, in presenza di operazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che abbiano carattere di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, l'Operazione potrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione in deroga alle disposizioni in materia purché sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 5 del Regolamento OPC o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

- 16.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti Articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione di OVS valuta periodicamente, nonché ogni qualvolta si rendesse necessario tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali modifiche normative e delle eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società, e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate ai sensi della presente Procedura e dell'art. 4 del Regolamento OPC. Resta inteso che qualora, in occasione della revisione, il Comitato

- Parti Correlate non ritenesse necessaria alcuna modifica, esso dovrà darne pronta e motivata informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- 16.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento OPC, i riferimenti agli articoli del Regolamento OPC contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento OPC così come modificati.
 - 16.4 Il Collegio Sindacale di OVS vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile o dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.
 - 16.5 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni, come modificate il 17 giugno 2021, hanno effetto a far data dal 17 giugno 2021.
 - 16.6 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.